

L'aumento di capitale attuato mediante compensazione con un credito vantato dal socio

MATTEO TAMBALO

Ordine di Verona

Premessa

La recente Massima H.G.38, emanata dal Consiglio Notarile delle Tre Venezie, ci consente di tornare ad approfondire la tematica dell'aumento di capitale attuato mediante compensazione fra il debito per il conferimento dovuto ed il credito vantato da un socio nei confronti della società per un precedente finanziamento effettuato (o per altre operazioni di natura non finanziaria). Il tema merita di essere analizzato sia sotto il profilo civilistico che sotto il profilo fiscale. In particolare, nel presente contributo, premessi brevissimi cenni sulle modalità di aumento del capitale sociale, verrà fornita una panoramica degli orientamenti giurisprudenziali e notarili che si sono succeduti nel corso degli anni, riguardanti, oltre che la generale ammissibilità dell'operazione *de quo*, anche l'eventuale lesione dei dettami dell'art. 2467 c.c. ovvero la necessità o meno di una relazione di stima del credito oggetto di compensazione; verranno, in chiusura, esaminate alcune questioni fiscali che si pongono nel realizzare l'aumento di capitale secondo le predette modalità.

L'ammissibilità dell'aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato dal socio secondo la giurisprudenza

L'aumento di capitale sociale, come noto, rappresenta un atto di tipo straordinario, e può essere reale (o a pagamento) ovvero semplicemente nominale (o gratuito); nel primo caso, si ha un aumento sia del capitale sociale nominale che del patrimonio netto della società per effetto di nuovi conferimenti, mentre, nel secondo caso, ad incrementarsi è solamente il capitale nominale, restando invariato il patrimonio netto della società¹.

Questione a lungo dibattuta, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza², è rappresentata dall'ammissibilità, nell'ambito delle società di capitali, dell'esecuzione della delibera di aumento oneroso del capitale sociale mediante compensazione tra debito da sottoscrizione (del socio verso la società) e credito derivante da un prestito effettuato a vario titolo dal socio alla società.

Effettuando una breve panoramica sulle pronunce giurisprudenziali inerenti la questione, si rileva che parte della giurisprudenza³ ha, in passato, negato l'ammissibilità di tale operazione, sulla base, in linea generale, delle seguenti argomentazioni: (i) la compensabilità non sarebbe ammessa in quanto lederebbe il principio imposto alle società di capitali della piena corrispondenza tra il capitale nominale e quello reale, (ii) il rapporto sociale che si verrebbe a creare andrebbe a porsi su di un piano diverso rispetto al rapporto obbligatorio, nel quale il soggetto non interviene in quanto socio, bensì in quanto terzo creditore e, da ultimo, (iii) attraverso la compensazione il socio non porrebbe in essere un'operazione qualificabile come conferimento, nel senso di operazione capace d'incrementare positivamente la garanzia dei creditori, ma si limiterebbe a liberare la società da una posta passiva del patrimonio⁴. In particolare, a favore di tali tesi si cita, su tutte, la massima relativa alla sentenza della **Cassazione n. 13095 del 10 dicembre 1992**, secondo cui *"Non è compensabile, neppure in sede fallimentare, il credito del socio di una società di capitali col debito del socio stesso verso la società per sottoscrizione di nuove azioni, emesse in sede di aumento del capitale. Non può, infatti, trovare applicazione la disciplina della conversione delle obbligazioni in azioni ed altresì opera il divieto di compensazione di cui all'art. 1246 n. 5 c.c., in relazione alle modalità prescritte per i conferimenti dei soci. Tale divieto è posto a salvaguardia della corrispondenza tra il valore nominale del capitale e la sua effettiva entità, dato che i versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano il socio all'adempimento"*.

Altra parte della giurisprudenza⁵ prevalente, e che qui si condivide, si è invece espressa a favore della questione: in particolare, con sentenza della **Cassazione n. 936 del 5 febbraio 1992**, venne precisato che *"il credito di un socio di una società di capitali (o di un terzo) nei confronti della società è compensabile con il debito relativo alla sottoscrizione di azioni emesse in sede di aumento del capitale sociale,*

non essendo ravvisabile un divieto implicito, desumibile da principi inderogabili del diritto societario che impediscano in tal caso l'operatività della compensazione ex art. 1246 n. 5 c.c.; mentre la compensazione tra debito di conferimento e credito verso la società non può avvenire in relazione al capitale originario - né per il versamento dei decimi prescritti dall'art. 2329 c.c., perché la società ancora non esiste, né per i versamenti successivi, perché i conferimenti iniziali possono essere costituiti solo da beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale - l'aumento di capitale sottoscritto attraverso l'estinzione per compensazione di un debito del socio non è contrario all'interesse della società o di terzi, comportando in concreto, un aumento della garanzia patrimoniale generica offerta dalla società ai creditori, in quanto dalla trasformazione del credito (certo, liquido ed esigibile) del socio in capitale di rischio deriva che detta garanzia non copre più il credito del socio"; in seguito, la **Cassazione** tornò sulla questione con sentenza del **24 aprile 1998 n. 4236**, rilevando che *"[...] ne consegue la legittimità del conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società ed un credito vantato dal medesimo nei confronti dell'ente, atteso che la società stessa, pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un "valore" economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito"*. Da ultimo, sempre a favore dell'ammissibilità dell'operazione *de quo*, si cita anche la più recente **Cass. civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6711**, secondo cui *"in tema di società di capitali, l'obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei confronti della società"*.

Riassumendo le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, a sostegno dell'inesistenza di un divieto di compensazione in sede di aumento del capitale sociale, si è giunti a ritenere che un'operazione di compensazione non pregiudichi l'effettività del conferimento del socio in quanto, a fronte dell'estinzione del proprio credito, la società acquisisce il valore economico della liberazione del proprio debito. Si è ritenuto che tale operazione non debba, infatti, erroneamente considerarsi come uno "svuotamento" del capitale, in quanto essa non va ad operare sul capitale, bensì sul patrimonio, eliminando una posta del passivo (debito nei confronti del socio per il finanziamento da quest'ultimo effettuato in favore della società) ed una posta dell'attivo (credito per il conferimento effettuato dal socio in ragione della delibera di aumento del capitale). Altresì, è stato rilevato che la funzione di garanzia delle ragioni creditorie è svolta dal patrimonio e non già dal capitale sociale ed, infine, poiché la compensazione non preclude l'effettività del conferimento, l'esposizione al rischio d'impresa del socio che effettua la compensazione è identica a quella di tutti gli altri soci e, con riguardo alla possibilità che la compensazione possa arrecare pregiudizio alla *par condicio creditorum*, una siffatta eventualità si è evidenziato come sia già stata "accertata" dal legislatore con l'esplicito riconoscimento dell'ammissibilità della compensazione in sede fallimentare⁶. Con riguardo all'ammissibilità dell'operazione *de quo*, si sono peraltro succedute anche alcune massime notarili, le quali si sono sempre espresse a favore della stessa. Dapprima si espresse la Massima del **Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato n. 23'**, secondo cui *"È sempre possibile liberare l'aumento di capitale sottoscritto mediante compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto"*. Anche la Massima n. 4/2011 del **Comitato Notarile Campano** reputò *"legittima l'esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale mediante compensazione di un credito vantato dal socio nei confronti della società con il debito assunto dal medesimo in seguito alla sottoscrizione del predetto aumento"* ritenendo altresì che *"tale meccanismo di compensazione*

SEGUE A PAGINA 16

¹ Cfr., ex multis, G.F. Campobasso, *Manuale di diritto commerciale*, Utet Giuridica, 2010.

² Per una ricostruzione completa delle varie tesi sostenute vedasi, ex multis, V. Manzo, *L'aumento di capitale mediante compensazione tra il debito da conferimento ed il credito vantato dal socio nella s.r.l.*, in *Notariato* 3/2013, pp. 457 e ss.;

³ Cass. 10 dicembre 1992 n. 13095, App. Napoli 7 marzo 1953, Trib. Napoli 9 luglio 1962, Trib. Treviso 4 marzo 1983, App. Venezia 30 marzo 1994 e 17 giugno 1994 e Trib. Casale Monferrato 20 febbraio 1995.

⁴ Cfr. V. Manzo, *L'aumento di capitale mediante compensazione tra il debito da conferimento ed il credito vantato dal socio nella s.r.l.*, op cit.;

⁵ Cass., sez. I, 5 febbraio 1996, n. 936, Cass. civile sez. I 24 aprile 1998 n. 4236, Cass. civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6711, Trib. Latina 27 marzo 1958, App. Napoli 26 giugno 1965, Trib. Roma 18 febbraio 1975, Trib. Novara 5 luglio 1986.

L'aumento di capitale mediante compensazione

SEGUE DA PAGINA 15

tra credito verso la società e debito da conferimento possa costituire modalità esecutiva di ogni ipotesi di aumento oneroso di capitale, ivi compresi quelli di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c. (in caso di riduzione del capitale al di sotto del suo minimo legale o azzerato). La compensazione non risulta inibita da alcun divieto di legge, non è contraria all'interesse della società o dei terzi creditori". Successivamente intervenne anche la Massima n. 125/2013 del Consiglio Notarile di Milano secondo cui "L'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di s.p.a. o s.r.l. può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento. Tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione. Qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c. La compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della società può avere luogo, secondo quanto sopra esposto, anche qualora tale credito sia sorto da una prestazione di natura non finanziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società). In tal caso - allorché ricorra sostanziale contestualità e corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore della società e l'aumento di capitale sottoscritto dal creditore, ovvero quando risulti che le due operazioni sono tra loro preordinate - si reputa che la sussistenza di una relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343 ter o 2465 c.c. costituisca elemento idoneo ad assicurare l'osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale".

Ultima in ordine temporale, come segnalato in premessa, è la Massima H.G.38 del Comitato Notarile del Triveneto, secondo cui "Deve ammettersi, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, la compensazione tra il debito del socio che ha sottoscritto l'aumento ed il debito che la società ha verso il socio sottoscrittore per finanziamenti soci (e ciò anche nel caso di aumento a pagamento a seguito di azzeramento del capitale o di riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge per perdite).

Al riguardo si ritiene quanto segue:

(I) non necessita alcuna specifica autorizzazione in delibera per consentire l'attivazione della compensazione tra debiti liquidi ed esigibili. Troverà applicazione la disciplina degli artt. 1241 e segg. c.c. con la conseguenza che la compensazione potrà essere opposta dal socio sottoscrittore ogniqualvolta ricorrano tutte le condizioni poste dall'art. 1243 c.c. (compensazione legale);

(II) se mancano le condizioni per la compensazione legale poste dagli artt. 1243 e 1246 c.c. troverà, invece, applicazione la disciplina dettata in materia di compensazione volontaria di cui all'art. 1252 c.c.; spetterà all'organo amministrativo decidere sull'ammissibilità della compensazione volontaria, ove l'assemblea dei soci non abbia deliberato al riguardo;

(III) non è consentito all'assemblea dei soci di escludere, a maggioranza, la possibilità di compensazione legale; il diritto alla compensazione è un diritto che compete ai singoli soci "uti singuli" e come tale non è nella disponibilità della maggioranza assembleare;

(IV) sarà comunque possibile per l'assemblea escludere la compensazione "legale" con delibera adottata col voto favorevole dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, verificandosi in questo caso la fattispecie di cui all'art. 1246, n. 4, c.c. (la compensazione non si verifica in caso di "rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore");

(V) nel caso in cui nel contratto di finanziamento intervenuto tra socio e società sia stata espressamente esclusa la facoltà di compensazione tra credito per finanziamento e debito per sottoscrizione in caso di aumento del capitale (art. 1246, n. 4, c.c.), la compensazione legale rimane esclusa, per cui potrà operare solo la compensazione volontaria. Anche in questo caso spetterà all'organo amministrativo decidere sull'ammissibilità della compensazione volontaria, ove l'assemblea dei soci non abbia deliberato al riguardo."

Sull'esistenza di eventuali profili ostativi alla compensazione derivanti dal disposto dell'art. 2467 c.c.

Un tema che si è posto nel tempo con riguardo all'ammissibilità dell'operazione *de quo* riguarda la sussistenza di eventuali profili ostativi alla compensazione derivanti dal ricorrere del disposto di cui all'art. 2467 c.c., concernente la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci; in giurisprudenza si occupò recentemente della questione Trib. Napoli, sez. VII, 8 novembre 2006, ritenendo l'operazione di compensazione illegittima poiché in contrasto con la postergazione dei finanziamenti dei soci. In particolare, i giudici ritennero che la compensazione incida invalidamente sui diritti dei terzi creditori, il cui soddisfacimento è prioritario rispetto ai soci e,

muovendo da tale presupposto, la deliberazione, con cui si compensava il debito da sottoscrizione con il credito derivante da un precedente prestito, è stata ritenuta nulla per lesione dei diritti dei terzi creditori.

Tale orientamento non è stato condiviso dalla dottrina che commentò detta sentenza - e nemmeno dalla successiva giurisprudenza (anche di legittimità) - in quanto, mediante l'istituto della compensazione, i creditori non possono essere danneggiati giacché, per effetto della stessa, si ottiene la riduzione dell'indebitamento della società con appostamento della relativa posta attiva a capitale sociale. In altri termini, attraverso il meccanismo della compensazione le somme erogate a titolo di finanziamento vengono stabilmente e definitivamente appostate a capitale⁸.

In dottrina si è ulteriormente rilevato come la compensazione tra debito da sottoscrizione e credito verso la società, essendo un'operazione finalizzata ad incrementare il capitale di rischio, ovvero a ricostituirlo, nel caso in cui siano maturate perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2447 e 2482 ter c.c., deve essere considerata "in re ipsa" vantaggiosa per i terzi creditori e, dunque, sempre ammissibile, indipendentemente dal disposto di cui all'art. 2467 c.c., sia che la società sia *in bonis*, sia che la stessa si trovi in stato di crisi⁹.

Sulla questione si espresse peraltro anche la citata Massima del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, secondo cui "Non osta a tale operazione neppure il fatto che ricorrano le condizioni per la postergazione dei crediti dei soci stabilite dall'art. 2467 c.c., posto che la conversione del credito da finanziamento in capitale di rischio concorre alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione"; in tale massima i notai toscani argomentarono a riguardo che l'estinzione mediante compensazione non pregiudica i creditori della società, in quanto, anche se non determina l'ingresso di una attività reale, elimina una passività "sicuramente reale" e tale risultato realizza ugualmente la copertura richiesta dalla legge grazie al principio secondo il quale la diminuzione del passivo è un incremento patrimoniale come l'aumento dell'attivo. Altresì, evidenziarono che l'operazione appare tutelare proprio la posizione dei creditori della società, in quanto l'effetto della compensazione è quello di rendere definitivamente inesigibile (dato che il rimborso del capitale è l'ultima delle fasi della liquidazione) quel credito che invece lo sarebbe solo transitoriamente per l'operare della postergazione, sicché ogni operazione che comporti la "conversione" di un finanziamento in investimento partecipativo del rischio d'impresa deve ritenersi, secondo i notai toscani, in sintonia con lo spirito della stessa norma sulla postergazione, quale espressione di un divieto di rimborso finché la società è a rischio insolvenza, per cui non possono esservi ostacoli ad una compensazione quanto meno volontaria¹⁰.

Sulla necessità di una relazione di stima del credito oggetto di compensazione

Altra questione discussa è rappresentata dalla necessità che il credito del socio nei confronti della società, da utilizzarsi in compensazione, debba essere oggetto di apposita relazione giurata di stima. La giurisprudenza prevalente ha precisato che la stessa non è richiesta, argomentando che, essendo il debito della società verso il socio già iscritto in bilancio, esso è stato valutato al tempo della sua rilevazione, secondo le modalità previste dalla legge, non abbisognando di ulteriore stima e che, determinando la compensazione un'estinzione del debito della società in misura equivalente al credito conferito, deve ritenersi che essa abbia valenza unicamente contabile¹¹; in tal senso, si cita la sentenza Cass. 24 Aprile 1998 n. 4236, nelle cui motivazioni veniva rilevato che "La sentenza impugnata resiste alle critiche della ricorrente anche sotto il profilo dell'affermata irrilevanza della stima prevista dall'art. 2343 c.c.: muovendo dall'esatta premessa che, nel caso di specie, si può seriamente dubitare della configurazione di un conferimento di credito, perché questo si estingue nel momento stesso in cui forma oggetto di compensazione, la Corte di merito ne ha tratto la logico conclusione che non occorre la stima del credito medesimo verso la società. La correttezza dell'affermazione risiede nella considerazione che, a differenza dall'ipotesi di conferimento del credito (in cui la valutazione del grado di sua realizzabilità e di solvibilità del debitore assume funzione centrale), nella compensazione tale esigenza non ricorre, atteso che, per effetto di essa, il sottoscrittore dell'aumento di capitale è liberato dalla sua obbligazione pecuniaria nello stesso momento in cui la società è, a sua volta, liberata dal proprio debito. Autorevole dottrina ha osservato, al riguardo, che la vicenda, rappresentando l'eliminazione di una passività per il patrimonio sociale, va considerata dal punto di vista della società, onde la valutazione del credito (o, meglio, del debito) non può avvenire altrimenti che alla stregua del suo valore nominale: anche per questa via, quindi, la tutela della società finisce per coincidere con quella dei terzi"¹². Parimenti, in senso analogo, si espresse in seguito la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 settembre 2002 secondo la quale "è legittimo il conferimento mediante compensazione con un controcredito del socio, senza bisogno di stima, anche se esso consiste nel corrispettivo di un appalto riconosciuto dalla società committente in via anticipata rispetto all'esecuzione dell'opera una volta escluso il carattere simulato del contratto e senza che l'oggetto del conferimento sia assimilabile ad una prestazione d'opera".

SEGUE A PAGINA 17

⁶ Cfr. V. Manzo, *L'aumento di capitale...*, op cit.;

⁷ Massima del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato titolata *Aumento di capitale mediante compensazione e crediti postergati nella s.r.l.* del 21/09/2011

⁸ A. Nigro, *Finanziamenti dei soci "postergati" e loro compensazione*, in *Notariato*, 2008, 521 ss.; vedasi anche G. Iaccarino, *Aumento del capitale mediante compensazione del debito nascente dalla sottoscrizione con il credito per la restituzione del prestito vantato dal socio verso la società*, Le Società 8/2011.

⁹ G. Iaccarino, *Aumento del capitale mediante compensazione del debito nascente dalla sottoscrizione con il credito per la restituzione del prestito vantato dal socio verso la società*, op. cit.;

¹⁰ Vedasi anche N. Abriani, *Finanziamenti anomali dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata*, in *Studi in onore di Giuseppe Zanonone* (a cura di P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca), Utet, Torino, 2011.

L'aumento di capitale mediante compensazione

SEGUE DA PAGINA 16

Si ritiene comunque opportuno tenere presente quanto rilevato dalla citata massima n. 125 dei Notai Milanesi, secondo i quali, benché l'iscrizione del debito nella contabilità e quindi nel bilancio, considerate le cautele che assistono la formazione ed il controllo del bilancio stesso, è da considerare "elemento certificativo" della sua esistenza e del suo ammontare, indipendentemente dalla causa contrattuale dalla quale il debito stesso origina, allorché il debito non abbia natura finanziaria può risultare evidente l'esistenza di un nesso (di natura temporale o funzionale) tra la delibera di aumento in denaro e l'operazione (ad esempio, la compravendita di beni con prezzo dilazionato) da cui il debito da compensare origina. In tali ipotesi i notai condivisibilmente ritengono che debba essere valutato se i principi che regolano la corretta formazione del capitale non consiglino la predisposizione di una perizia di stima, redatta ai sensi - a seconda dei casi - degli articoli 2343, 2343-ter o 2465 c.c., a presidio di interessi non dissimili da quelli tutelati dalle disposizioni sugli acquisti pericolosi di cui all'articolo 2343 bis e 2465 secondo comma c.c..

Le questioni fiscali legate alla conversione del finanziamento soci in partecipazioni

Da ultimo, veniamo ora ad affrontare brevemente alcune questioni fiscali che si pongono in occasione dell'effettuazione dell'operazione *de quo*.

Una prima questione è collegata al rischio che l'espressa indicazione nel verbale assembleare dei finanziamenti soci da compensare determini la tassazione dei medesimi, a seguito di quanto sostenuto dalla Sentenza della Cassazione n. 15585 del 30.6.2010, nella quale venne sancito l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro nella misura del 3% per un finanziamento soci non registrato ma richiamato in un successivo verbale di assemblea straordinaria. In tale pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che la rinuncia alla restituzione del finanziamento del socio, non formalizzata in un precedente atto scritto, comporti l'enunciazione di una disposizione soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 131/86¹³. In dottrina è stato precisato, a commento della sentenza richiamata, come l'enunciazione del finanziamento costituirebbe una sorta di "riproduzione" per iscritto del contratto verbale, determinando conseguentemente l'applicazione della medesima disciplina fiscale che sarebbe stata applicabile se quel contratto fosse stato stipulato per iscritto sin dall'origine.

In tal senso, è stato segnalato che è presumibile che nella pratica vengano adottate soluzioni quali:

- il rimborso del finanziamento nell'immediata precedenza dell'assemblea e la successiva liberazione del capitale sottoscritto mediante versamento delle somme appena ricevute in restituzione;
- la novazione del versamento, già qualificato come "finanziamento", in riserva in conto futuro aumento capitale;
- l'adozione della sola delibera di aumento, rimettendo ad un momento successivo la sua esecuzione sì che, verificandosi al di fuori del verbale, se ne eviterà l'enunciazione¹⁴.

Sempre con riguardo ai profili fiscali da tenere a mente in occasione dell'operazione *de quo*, si ricorda che il nuovo art. 88, comma 4 bis, del TUIR prevede che "La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa".

La nuova disciplina concernente le rinunce ai crediti, in luogo di quanto previsto in passato, ossia della irrilevanza generalizzata, in capo alle società, delle rinunce operate da parte dei soci, prevede ora una irrilevanza potenzialmente limitata; tale limite è dato dal valore fiscale del credito (in capo al socio): se questo corrisponde al valore nominale del debito (in capo alla società) non si verifica alcun "disallineamento", se, invece, il valore fiscale del credito fosse inferiore, l'eventuale rinuncia al credito da parte del socio sarà irrilevante (per la società, quale sopravvenienza attiva) soltanto entro il limite del valore fiscale del credito medesimo. La differenza (ossia il maggior valore nominale del debito estinto) sarà una sopravvenienza attiva tassabile. Dal punto di vista operativo, poi, è stato previsto l'onere in capo al socio di comunicare alla partecipata il valore fiscale del proprio

credito, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in assenza della quale il valore fiscale del credito viene assunto pari a zero¹⁵. Analogo trattamento viene previsto per i casi di **conversione del credito in partecipazioni**, sin qui oggetto di trattazione, e ciò a prescindere dalla modalità seguita per la concreta realizzazione di detta conversione e dai regimi contabili adottati. Il citato ultimo periodo del comma 4-bis dell'art. 88, infatti, prevede che "nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa".

Sul tema è stato rilevato che il valore fiscale del credito potrebbe essere ignoto alla società partecipata, in tutti quei casi in cui lo stesso è stato oggetto di operazioni di cessione in relazione alle quali la società riceve comunicazione della cessione del credito ma non anche delle condizioni alle quali la stessa si è perfezionata (e che incidono, invece, sul valore fiscale per il creditore). Anche in questo caso va peraltro segnalato che, in assenza della comunicazione da parte del socio concernente il valore fiscale del credito convertito, questo è assunto pari a zero con conseguente integrale tassazione dell'eventuale sopravvenienza attiva generata dalla rinuncia/conversione del credito da parte del socio. Il senso di tale intervento è parso quello di garantire che venga trasferito sulla partecipazione il valore fiscale del credito "convertito" e che ci sia completa simmetria fra valori fiscali complessivi di poste che potrebbero essere, soprattutto nelle società di minori dimensioni o a ristretta base societaria, oggetto di manovre volte ad ottimizzare la fiscalità complessiva delle operazioni¹⁶.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto necessario prestare particolare attenzione anche ai profili fiscali sin qui enunciati, al fine di porre in essere correttamente l'operazione *de quo* sotto ogni profilo, onde evitare possibili future contestazioni.

CV IL COMMERCIALISTA VENETO
PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: FILIPPO CARLIN (Rovigo)
Vice Direttore: SILVIA DECARLI (Trento-Rovereto)
Comitato di Redazione: ALESSANDRO BAMPO (BL) - LUCIANO SANTORO (BZ) - ALFREDO PASCOLIN (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - LAURA ILARIA NERI (TS) - ALBERTO DELUCA (TV) - GUIDO M. GIACCAJA (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI, MICHELESONDA (VI) - CLAUDIO GIRARDI, GIORDANO FRANCHINI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: GABRIELE ANDREOLA (VE) - DONATO BENEDINI (VR) - PAOLO CAGLIARI (VR) - GIAMPAOLO CAPUZZO (RO) - DANTE CAROLO (PD) - ANDREA CECCHETTO (VI) - ANNA CHIRIATTI (VR) - MICHELA COLIN (PN) - VALENTINA DAL MASO (VI) - MASSIMO DA RE (VE) - FILIPPO DUODO (VE) - FAUSTO GALLO (BL) - PAOLO LENARDA (VE) - ELISA NADALINI (UD) - CLAUDIO POLVERINO (GO) - GERMANO ROSSI (TV) - SILVIA SERRAIOTTO (VI) - MATTEO TAMBALO (VR)

INSERTO A CURA DI ADCEC

Redazione: commercialistaveneto@giornate.del.triveneto.org

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Fondatore: DINO SESANI (Venezia)

Ideazione, laying out, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: CHINCHIO, Industria Grafica srl, via Pacinotti, 10/12, 35030 Rubano (PD)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 22 dicembre 2016 - Tiratura 12.300 copie.

Seguici anche su:

facebook



SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

¹¹ Cfr. V. Manzo, *L'aumento di capitale...* op. cit.;

¹² In tal senso vedasi anche Trib. Verona 9 novembre 1990, Trib. Cassino 2 febbraio 1990, Trib. Trieste 8 giugno 1994, App. Roma 3 settembre 2002; contra Trib. Verona 14 marzo 1994, Trib. Verona 20 ottobre 1993.¹³ Art. 22 del D.P.R. n. 131/86 denominato "Enunciazione di atti non registrati": "1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.

¹⁴ Cfr. Massima del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, op cit.; Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 14.12.2011 n. 208-2010/T, nota 40; R. Tombolesi, *L'imposta di registro proporzionale penalizza le operazioni societarie di ricapitalizzazione?* Corriere Tributario, 2010, p. 3493.

¹⁵ Cfr. G.M. Committeri, *Le modifiche al trattamento fiscale dei crediti dei soci verso la società*, Corriere Tributario, 23/2015, 1760 e s.

¹⁶ Ivi, p. 1762.